

21243-20

ORIGINALE

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE**

Oggetto

IMMIGRAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 30276/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 21243

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Rep. G.P.

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - Ud. 30/06/2020

Dott. LINA RUBINO - Consigliere - CC

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

- Rel.

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA
Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30276-2019 proposto da:

domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato FABRIZIO IPPOLITO D'AVINO;

- **ricorrente** -

2020

contro

714

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE

Il foglio di rinvio è stato depositato in Cassazione il 24/3/2020

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *resistenti* -

avverso la sentenza n. 3299/2019 della
CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il
07/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 30/06/2020 dal
Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA;



Rilevato che:

1. _____ cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser stato oggetto di atti persecutori a causa della sua omosessualità. In particolare, fu colto insieme ad un altro uomo da alcuni membri del suo villaggio e fu da loro inseguito e picchiato. Decise così di fuggire, per la paura di essere nuovamente oggetto di persecuzione da parte della comunità e dall'Autorità locale, essendo considerata l'omosessualità un grave reato punito con il carcere.

La Commissione Territoriale rigettò l'istanza.

Avverso tale provvedimento _____ propose ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 28.01.2008 n. 25 dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 12 gennaio 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che la domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato fosse infondata, ritenendo che il racconto del richiedente non fosse credibile, dubitando anche sulla tendenza omosessuale del richiedente.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3299 depositata il 10 agosto 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da _____ con ricorso fondato su un unico motivo.

Il Ministero dell'Interno non presenta difese.

Considerato che:

5. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione ex art 360 comma 1 n. 5 per omesso esame di fatti decisivi, per non aver la Corte d'appello, nonostante le prove offerte in primo e secondo grado dal ricorrente, tenuto conto della sua omosessualità alla luce della normativa presente in Nigeria.

Il motivo è fondato.

La motivazione della Corte d'appello non si concentra adeguatamente sulla omosessualità del richiedente, elemento discriminante ai fini della concessione della protezione internazionale, nella forma di status di rifugiato. I giudici infatti non chiariscono i motivi della mancata credibilità circa l'orientamento sessuale del richiedente, nonostante le allegazioni da lui presentate, tra cui spicca la dichiarazione esplicita del Signor Zardini, rappresentante della comunità LGBTIQ di Verona. Questa Corte ha chiarito che "la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non possa ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell'organo ministeriale), con conseguente imprevedibilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile



ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte *intra pares*.”(Cass. sentenza 8819/2020).

Inoltre i giudici del merito non hanno preso in considerazione che l'omosessualità in Nigeria è sanzionata come reato grave, e in merito a ciò Cass. Sez. 6 2875/2018 chiarisce che tale circostanza è una grave ingerenza nella vita della persona che compromette la libertà individuale. La Suprema Corte ha poi ribadito l'irrilevanza, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, della sussistenza o meno del fatto allegato (nella specie: l'accusa di omosessualità del ricorrente), essendo invece compito del giudice accertare ai sensi dell'art. 8, comma 2, e 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, la realtà delle accuse, cioè verificare la loro effettività secondo l'ordinamento straniero e dunque la suscettibilità di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave.

6. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione

P.Q.M.

la Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2020.

Il Presidente


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciccardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, l. 2 OTT. 2020

5
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciccardello

9